

VENEZIA 17 GIUGNO 2014 - TRATTO DA HANDYLEX

AGEVOLAZIONI AUTO PER DISABILI: NOVITÀ PER I MINORI

Una recente Circolare dell'Agenzia delle Entrate è tornata sulla materia, che si riteneva ormai consolidata, delle agevolazioni fiscali sui veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità.

Sono due le questioni trattate: la prima sui limiti temporali, la seconda sulle condizioni soggettive per l'accesso ai benefici da parte di alcuni minori.

Limiti temporali in caso di furto

Come noto, a condizioni diverse, la normativa italiana concede alcune agevolazioni fiscali (Iva agevolata, detrazione Irpef di parte della spesa sostenuta, esenzione dal pagamento del bollo auto e dalle imposte di trascrizione) per i veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità motoria, sensoriale (non vedenti e sordi), intellettiva grave.

Fra le condizioni fissate dal legislatore c'è un **limite temporale**: devono trascorrere almeno quattro anni prima di poter accedere nuovamente all'IVA agevolata o alla detrazione IRPEF (19% nei limiti della spesa massima di 18.075,99 euro).

La norma istitutiva di queste agevolazioni ha previsto espressamente un'eccezione. La persona disabile può fruire della detrazione per l'acquisto di un nuovo veicolo prima della fine del quadriennio anche nell'ipotesi in cui il primo veicolo **sia stato rubato e non ritrovato**. Non è, quindi, necessaria la **cancellazione dal PRA**, ma la sola attestazione della **perdita di possesso**. La nuova detrazione è ammessa al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

Paradossalmente, come segnalammo già nel 1998 da queste colonne, per l'accesso al **beneficio IVA** invece è possibile ottenere l'aliquota agevolata prima che siano trascorsi quattro anni, **solo nel caso** in cui il veicolo sia stato cancellato dal PRA, procedura non possibile se il veicolo è stato rubato ma non ritrovato.

La **Circolare** 11/2014 finalmente **sana il paradosso** soprassedendo alle strette condizioni fino ad oggi fissate: il disabile dovrà esibire al concessionario la **denuncia di furto del veicolo** e la registrazione della "perdita di possesso" effettuata dal PRA.

Minori e obbligo di adattamento al veicolo

La Circolare risponde ad un quesito relativo ad un minore riconosciuto titolare di indennità di frequenza e in possesso di certificazione di handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/1992). Dal verbale risulta, ai fini fiscali che si tratta di *"soggetto con ridotte o impedito capacità motorie permanenti"*.

Secondo le disposizioni fino ad oggi vigenti la persona (o il familiare di cui sia fiscalmente a carico) ha diritto alle agevolazioni fiscali - IVA agevolata, detrazione Irpef - solo a condizione che **adatti il veicolo al trasporto o alla guida**.

La **Circolare**, tuttavia, considerando la minore età, che non è possibile stabilire a priori la necessità di adattare obbligatoriamente il veicolo, che nel frattempo alcune disposizioni hanno ammesso alle agevolazioni persone con varie disabilità a prescindere dall'adattamento del veicolo (ciechi, sordi, disabilità intellettive gravi, gravi limitazioni della deambulazione), **rivede radicalmente le precedenti prescrizioni**.

Nel caso di minore età si può prescindere dall'adattamento obbligatorio del veicolo.

Devono però ricorrere alcune condizioni: il minore deve essere riconosciuto **persona con handicap grave** (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992) e dal verbale deve espressamente essere indicato che si tratta di **soggetto con ridotte o impedito capacità motorie permanenti** in base all'art. 8 della legge n. 449 del 1997.

Nella sostanza, dopo la pubblicazione della nuova circolare, se il disabile è **minore e con handicap grave**, **l'adattamento del veicolo non è mai obbligatorio**.

L'adattamento rimane, invece, obbligatorio per i maggiorenni indicati come "soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, Legge 449/1997" nonché per i titolari di patente speciale con obbligo di particolari dispositivi di guida.

- [Consulta il testo della Circolare 11/2014](#)

Circolare Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, 21 maggio 2014, n. 11/E

"Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti."

PREMESSA

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri deducibili e detraibili, tra i quali le spese sanitarie, gli interessi passivi, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, il bonus mobili, le altre detrazioni, nonché su altri quesiti riguardanti il rapporto tra IMU IRPEF, i redditi di lavoro dipendente e fondiari. Nel seguito per TUIR si intende il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le

circolari e le risoluzioni dell'Agenzia delle entrate citate in questo documento sono consultabili nella banca dati Documentazione Tributaria accessibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it o dal sito www.finanze.gov.it.

7. ALTRE QUESTIONI

(omissis)

7.5 Agevolazioni per disabili – Furto del veicolo

D. Le agevolazioni fiscali previste, ai fini dell'IRPEF e dell'IVA, in favore dei disabili per l'acquisto di veicoli spettano una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui il primo veicolo acquistato con le agevolazioni sia stato cancellato dal PRA. Ai fini dell'IRPEF il riacquisto entro il quadriennio è agevolabile anche nell'ipotesi in cui il veicolo risulti rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di 18.075,99 euro da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. Si chiede di sapere se il furto del veicolo integri la condizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio anche ai fini IVA.

R. Le agevolazioni fiscali previste, ai fini dell'IRPEF e dell'IVA, in favore dei disabili per l'acquisto di veicoli possono applicarsi anche per acquisti successivi, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data del precedente acquisto effettuato con le agevolazioni. Detta condizione non opera nel caso in cui il veicolo acquistato con le agevolazioni è stato cancellato dal PRA per demolizione. Ai fini dell'IRPEF, l'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede, altresì, che il disabile può fruire della detrazione per l'acquisto di un nuovo veicolo prima della fine del quadriennio anche nell'ipotesi in cui il primo veicolo sia stata rubato e non ritrovato, per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione. Analoga previsione non è contemplata ai fini dell'IVA, atteso che l'art. 8, comma 3, della [legge n. 449 del 1997](#), per effetto del rinvio alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della [legge n. 97 del 1986](#), ammette il superamento del limite dei quattro anni nella sola ipotesi di cancellazione del veicolo dal PRA.

Ciò premesso, si evidenzia che il periodo dei quattro anni è previsto al precipuo fine di evitare un uso improprio delle suddette agevolazioni fiscali, con acquisto dei beni e successiva cessione a vantaggio di soggetti privi dei requisiti richiesti dalla normativa agevolativa. Nel caso di furto del veicolo la perdita di possesso del bene acquistato con le agevolazioni fiscali avviene per effetto di un evento non riferibile alla volontà del disabile e, quindi, non può ravvisarsi alcun comportamento contrario alla finalità dell'agevolazione.

Quanto sopra considerato, e in linea con le disposizioni previste ai fini della detrazione dall'IRPEF, si ritiene che, in caso di furto del veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali, sia possibile beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'IVA per l'acquisto di un nuovo veicolo anche prima dello

scadere dei quattro anni dal primo acquisto. A tal fine, il disabile dovrà esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della "perdita di possesso" effettuata dal PRA.

7.6 Agevolazioni per i disabili – Acquisto di veicoli

D. Un contribuente fa presente che in base alla certificazione ASL risulta che il figlio minorenni, affetto da una sindrome genetica rara, denominata "Sindrome di Weaver", è stato riconosciuto soggetto in situazione di handicap grave ai sensi della [art. 3](#), comma 3, della legge n. 104 del 1992, nonché, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, soggetto con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'[art. 8](#) della [legge n. 449 del 1997](#). Il contribuente fa presente che il figlio risulta minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. n. 118 del 1971 e L. n. 289 del 1990) con indennità di frequenza. Chiede di sapere se possa fruire dell'aliquota agevolata del 4 per cento per l'acquisto di un veicolo, anche in assenza di adattamenti.

R. L'aliquota IVA ridotta per i soggetti di cui all'[art. 3](#) della legge n. 104 del 1992 è stata originariamente introdotta dall'[art. 8](#), comma 3, della legge n. 449 del 1997. Attualmente, il numero 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'[art. 50](#), comma 1, della [L. n. 342 del 2000](#), riconosce l'aliquota IVA ridotta sulle cessioni di autoveicoli di cui all'[art. 54](#), comma 1, lettere a), c), ed f), del d.lgs. n. 285 del 1992, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, "adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'[art. 3](#), legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti", ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

Con [circolare n. 74/E del 12 aprile 2000](#), è stato chiarito che la ratio della norma agevolativa trova fondamento nell'incidenza dei maggiori costi che i soggetti portatori di handicap devono sostenere per adattare il veicolo acquistato, attraverso modifiche tecniche che ne consentano loro l'utilizzo. Per tale ragione, in base alla richiamata disposizione vigente, la stessa agevolazione non può estendersi agli autoveicoli che, ancorché acquistati da altri portatori di handicap, quali non vedenti e menomati nell'udito e nella parola, non necessitano di adattamenti o di particolari caratteristiche tecniche per l'utilizzo da parte dei destinatari dell'agevolazione.

La ratio originaria della norma è stata in parte superata, in quanto successivamente il legislatore ha esteso l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alla cessione di veicoli effettuate a favore di altre categorie di disabili, o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, a prescindere dall'adattamento del veicolo: soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ([art. 30, comma 7, della legge n.](#)

[388 del 2000](#)); invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000); soggetti non vedenti e sordi (numero 31 della tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972, come sostituito dall'art. 50, della [legge n. 342 del 2000](#)).

Con [circolare n. 46/E dell'11 maggio 2001](#), tenendo conto anche di un parere del Ministero della salute, è stato chiarito che il riferimento fondamentale per fruire dei benefici fiscali previsti dall'[articolo 30 della legge n. 388 del 2000](#) è situazione di handicap grave, definita dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della citata legge n. 104 del 1992. Nella medesima circolare, è specificato che l'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di "grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle commissioni mediche competenti.

In detto contesto, vi possono essere situazioni di incertezza nei casi in cui minori (che non possono comunque condurre il veicolo) portatori di handicap in condizioni di gravità (comma 3 dell'art. 3 della [legge n. 104 del 1992](#)), con effetti su capacità motorie e deambulazione, sono stati riconosciuti soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti con riferimento specifico alle agevolazioni di cui all'art. 8 della [legge n. 449 del 1997](#), senza che tuttavia risulti in alcun modo la tipologia, o anche soltanto la necessità, dell'adattamento funzionale del veicolo alle necessità di trasporto del portatore di handicap.

A ben vedere, dette incertezze derivano dalle modifiche normative che nel corso dell'anno 2000 hanno esteso, a prescindere dall'adattamento del veicolo, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta ad altre categoria di disabilità, che precludono comunque la conduzione del veicolo e per le quali l'adattamento stesso non sempre è necessario.

Peraltro, non sempre è agevole distinguere, in presenza di un handicap in condizione di gravità che investe la capacità motoria e la deambulazione, tra le ridotte o impedito capacità motorie e la limitazione grave della capacità di deambulazione, che non richiede l'adattamento del veicolo.

Considerato che per effetto delle modifiche in precedenza descritte, la ratio originaria della norma agevolativa risulta notevolmente attenuata, assumendo ora maggiore rilievo la particolare condizione di disabilità del soggetto interessato, piuttosto che il solo ristoro dei maggiori costi sostenuti per l'adattamento del veicolo, e per evitare il protrarsi delle incertezze applicative dell'agevolazione, fermo restando che dalle certificazioni delle commissioni competenti deve risultare la specifica disabilità cui la norma ricollega l'agevolazione fiscale, si ritiene che in presenza di minori (che non possono comunque condurre il veicolo) portatori di handicap in condizioni di gravità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, con riconoscimento delle ridotte o

impedite capacità motorie permanenti, spetti l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, anche senza necessità di adattamento ove questa non risulti dalla certificazione.

Ciò premesso, se nel certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale risulta che il minore richiedente è riconosciuto soggetto in situazione di handicap grave in base all'[art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992](#), e, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti in base all'[art. 8 della legge n. 449 del 1997](#), senza altre indicazioni al riguardo, si ritiene che il soggetto interessato possa avvalersi dell'aliquota IVA ridotta per l'acquisto del veicolo, anche senza adattamento dello stesso.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA